

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati");
- D. L. 16/2023 ("Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina");
- D. L. 133/2023 ("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno");
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026");
- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106");
- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la L.R. Toscana 65/2020 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al fine di fronteggiare l'emergenza – di comune interesse - derivante dall'aumento di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo *ex art. 15 L. 241/1990* in data 19/11/2021, con il quale la Prefettura - UTG ha demandato al Comune di Firenze il compito di individuare le strutture temporanee e i gestori dei servizi di cui all'art. 19 comma 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015;
- al fine di fronteggiare l'emergenza – di comune interesse - derivante dal significativo afflusso in Italia di cittadini ucraini, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo *ex art. 15 L. 241/1990*, con il quale la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze la realizzazione e gestione in strutture proprie di uno o più centri di accoglienza straordinari *ex art. 11 D. Lgs. 142/2015*, deputati all'accoglienza di persone in fuga dall'Ucraina;
- l'art. 55 CTS prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;
- la co-progettazione è procedimento finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento con cui soddisfare bisogni definiti della cittadinanza, tramite partenariato con gli enti del terzo settore e aggregazione di risorse pubbliche e private;
- tra le attività di interesse generale, suscettibili di essere oggetto di interventi e servizi co-progettati con gli enti del terzo settore, l'art. 5 CTS lett. r) comprende "l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti", ivi inclusi i minori stranieri non accompagnati;

- in un ambito peculiare, quale la realizzazione e gestione su delega della Prefettura – UTG di Firenze di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, anche “CAS”) deputati alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio e di persone richiedenti o titolari di protezione temporanea (di seguito, anche “beneficiari”), gli enti del terzo settore sono in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi dati informativi in merito alle esigenze specifiche di tali beneficiari, oltre a importanti capacità organizzative e di intervento;
- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sopra richiamati non prevedono a favore del gestore un corrispettivo né prevedono che siano remunerati i fattori produttivi, bensì configurano unicamente un rimborso delle spese, documentate e rendicontate;
- la realizzazione di un’unica procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 risulta rispondente a principi di speditezza, economia procedimentale ed efficienza dell’azione amministrativa, ferma restando la garanzia della separazione funzionale dei predetti centri di accoglienza straordinaria, fatto salvo quanto previsto all’art. 19 comma 3 bis D. Lgs. 142/2015, così come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 133/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2023;

Tutto ciò visto e premesso,

SI INTENDE

acquisire manifestazioni di interesse per individuare i soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria di cui all’art. 19 comma 3 *bis* e all’art. 11 D. Lgs. 142/2015, precisato che lo svolgimento di tali attività, di competenza statale, presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell’articolo 15 L. 241/1990. La procedura oggetto del presente avviso si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione degli enti del terzo settore (di seguito: “ETS”) tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, secondo quanto predeterminato agli artt. 6-9 del presente avviso;
- b) definizione del progetto di prima accoglienza e realizzazione CAS con i soggetti di cui alla lett. a) nell’ambito delle sessioni di co-progettazione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente avviso;
- c) stipula della convenzione (di seguito, anche: “convenzione quadro”) con cui gli ETS individuati e l’amministrazione procedente costituiscono il partenariato e predeterminano la disciplina dei reciproci rapporti per la durata dello stesso;
- d) stipula delle convenzioni attuative per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente avviso, nel limite di durata della convenzione quadro.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto lo svolgimento di una procedura unica ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 al fine di selezionare un massimo di due enti con cui definire e attuare un progetto di prima accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati e di persone richiedenti o titolari di protezione temporanea, realizzando uno o più centri di accoglienza straordinaria ex art. 19 comma 3 *bis* e 11 D. Lgs. 142/2015.

Ai sensi dell’art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017, tramite la realizzazione di tali attività si intende soddisfare il bisogno di assistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei titolari di protezione temporanea, titolari di diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale e internazionale, nonché soggetti in condizione di particolare vulnerabilità meritevoli di tutele significativamente.

In sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e gli ETS selezionati definiscono un progetto di prima accoglienza che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni dei beneficiari, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione.

A seguito della chiusura del procedimento, gli enti selezionati per la definizione e attuazione del progetto stipulano con l’amministrazione procedente una convenzione quadro con cui viene costituito il partenariato e vengono regolamentati i reciproci rapporti per la durata del partenariato.

Il progetto di prima accoglienza si svolge sulla base di convenzioni attuative con gli enti del terzo settore, per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze. Le convenzioni attuative recepiscono eventuali rimodulazioni del progetto conseguenti a modifiche del contesto di riferimento in termini di fabbisogno, risorse e/o modalità operative, previa riapertura dell’attività di co-progettazione.

La stipula di apposito accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’attivazione delle accoglienze.

L’Amministrazione procedente si riserva di sospendere, interrompere, annullare e/o revocare in qualsiasi fase la procedura *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017*, senza che gli enti interessati possano vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Firenze.

Articolo 2 – Obiettivi generali, obiettivi specifici e caratteristiche essenziali del progetto di accoglienza

Il progetto di prima accoglienza ha quale obiettivo generale il rafforzamento del sistema di accoglienza, in chiave condivisa con gli attori istituzionali del territorio, in modo tale da sopperire all’impossibilità di assicurare accoglienza secondo le modalità ordinarie, ai sensi dell’art. 19 comma 3 *bis* e dell’art. 11 del D. Lgs. 142/2015.

Il progetto di prima accoglienza ha i seguenti obiettivi specifici:

- la realizzazione di uno o più centri di accoglienza straordinaria dedicati ai minori stranieri non accompagnati ultra quattordicenni, per un numero indicativo di 70 posti di accoglienza, nei quali, nel superiore interesse del minore e in conformità alla rilevante legislazione eurounitaria e nazionale, gli enti del terzo settore individuati e gli attori istituzionali assicurino l’assistenza morale e materiale dei minori rintracciati sul territorio di riferimento e garantiscano, in particolare, l’esercizio del diritto di presentare richiesta di asilo o di protezione internazionale; il diritto alla nomina di un tutore; i diritti procedurali (informazione, assistenza linguistica, assistenza del tutore nella presentazione della domanda di asilo o protezione internazionale), nonché il diritto a misure di assistenza sociale dei predetti minori;
- la realizzazione di uno o più centri di accoglienza straordinaria dedicati alle persone provenienti dall’Ucraina persone richiedenti o titolari di protezione temporanea, per un numero indicativo di 75 posti di accoglienza, nei quali, in conformità alla rilevante legislazione eurounitaria e nazionale, gli enti del terzo settore individuati e gli attori istituzionali assicurino l’assistenza morale e materiale degli adulti, con particolare attenzione al superiore interesse del minore in caso di nuclei familiari con figli.

Il numero effettivo di posti di accoglienza è determinato nelle singole convenzioni attuative.

Nella realizzazione del progetto di prima accoglienza è garantito il pieno rispetto delle modalità di accoglienza di cui all’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 142/2015.

Il progetto di prima accoglienza comprende i seguenti contenuti minimi:

- in caso di centro di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati, accoglienza e assistenza materiale continuativa sull’arco delle ventiquattro ore, gestione amministrativa, mediazione linguistico-culturale, orientamento e assistenza legale, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, consulenza psicologica e sanitaria;
- in caso di centri di accoglienza straordinaria per persone provenienti dall’Ucraina, accoglienza e assistenza materiale, anche non continuativa sull’arco delle ventiquattro ore, purché compensata con interventi educativi relativi all’integrazione dei minori nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico; gestione amministrativa nonché azioni di sostegno sociale e di orientamento per un’accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun beneficiario o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzata.

I centri straordinari di accoglienza di cui all’art. 19 comma 3 *bis* e di cui all’art. 11 sono realizzati in distinte unità immobiliari, in modo tale da assicurarne la separazione funzionale, fatto salvo quanto previsto all’art. 19 comma 3 *bis*, così come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 133/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2023.

Articolo 3 – Durata

La durata del partenariato costituito tra l’Amministrazione procedente e gli enti del terzo settore individuati è indicativamente pari a 24 mesi, con decorrenza prevista dalla stipula della convenzione quadro.

Il servizio di accoglienza si svolge, in ogni caso, sulla base di convenzioni attuative per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, entro il limite di durata del partenariato.

La stipula di apposito accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’attivazione delle accoglienze.

Articolo 4 - Risorse

Gli enti del terzo settore mettono a disposizione, al fine di realizzare l'intervento, le figure professionali specializzate nell'ambito dell'accoglienza, nonché gli eventuali volontari, necessari alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione mette a disposizione i seguenti beni immobili pubblici, rispetto ai quali gli enti del terzo settore eventualmente detentori assumono gli obblighi di custodia e manutenzione:

- immobile denominato "Villamagna", situato in Firenze via di Villamagna, n. 25 (24 posti), da destinarsi a centro di accoglienza straordinario per minori stranieri non accompagnati;
- immobile denominato "Baccio", situato in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 233/5 (12 posti), da destinarsi a centro di accoglienza straordinario per minori stranieri non accompagnati;
- immobile denominato "Palazzina dell'orologio", situato in Firenze, viale Corsica n. 10-12 (48 posti), da destinarsi ad entrambe le tipologie di accoglienza secondo quanto definito in sede di co-progettazione;
- immobile denominato "Principe Abamalek", situato in Firenze, via delle Bagnese n. 4, (48 posti letto), da destinarsi, a centro di accoglienza straordinario per persone richiedenti o titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina.

L'Amministrazione si riserva di interrompere la messa a disposizione di tali strutture, in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, previo congruo preavviso all'ente del terzo settore al fine di co-progettare una sistemazione alternativa per i beneficiari ivi accolti.

È sempre possibile realizzare il servizio in immobili di proprietà privata messi a disposizione degli enti del terzo settore, purché aventi i requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, in possesso della certificazione di conformità degli impianti e conformi alla normativa sulla prevenzione antincendi. In ogni caso, gli enti del terzo settore partner sono tenuti a garantire l'accoglienza presso proprie strutture per la quota di posti non coperta tramite le strutture messe a disposizione dal Comune. I beni immobili in cui viene realizzato il servizio devono essere situati nel territorio del Comune di Firenze; eventuali eccezioni devono essere concordate tra il Comune di Firenze e la Prefettura – UTG di Firenze.

I centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati hanno la capienza massima di cinquanta posti di accoglienza.

L'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti del terzo settore, in conformità a quanto previsto nell'accordo procedimentale collaborativo tra gli enti e nel limite massimo, rispettivamente, di:

- centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati: € 60,00 *pro capite pro die*, risorse della Prefettura – UTG di Firenze;
- centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea:
 - con presenze fino a 50 ospiti, € 29,30 *pro capite pro die*; € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00 per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.
 - con presenze superiori a 50 ospiti e fino a 100 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die*, € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.

Articolo 5 – Rendicontazione

Il progetto di prima accoglienza è finanziato con risorse della Prefettura – UTG di Firenze, erogate a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti su base mensile dagli enti del terzo settore attuatori individuati all'esito della presente procedura, nel limite massimo degli importi di cui al precedente articolo 4.

La liquidazione delle spese sostenute segue la sequenza di seguito indicata:

- inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato;
- compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa;
- certificazione della spesa da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- liquidazione della spesa certificata da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- validazione della spesa da parte dei competenti uffici della Prefettura – UTG di Firenze.

In caso di validazione di una minor spesa da parte della Prefettura – UTG di Firenze, la differenza, costituendo indebito, deve essere restituita dall'ente del terzo settore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti al mese successivo e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio.

I costi imputabili devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto (in via meramente esemplificativa: *pocket money*; acquisto corredo ed effetti lettereschi; pagamento di tasse e imposte relative alla richiesta di permesso di soggiorno);
- 2) Costi generali, quali, in via esemplificativa: eventuali spese di locazione, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento, condizionamento e altre utenze; assicurazioni; personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Sono fatte salve, nei limiti di applicabilità, le disposizioni sulla certificazione della spesa di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Articolo 6 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto a tutti gli enti del terzo settore di cui all'art. 4 D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore), aventi la sede operativa nell'ambito territoriale della Regione Toscana e dotati dei requisiti previsti dall'articolo 7 del presente avviso.

La partecipazione da parte dei predetti enti è ammessa esclusivamente in forma singola. Possono partecipare in tale forma anche i consorzi riconosciuti quali enti del terzo settore, i quali possono indicare nella manifestazione di interesse uno o più enti consorziati esecutori del progetto.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione

I soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito del presente avviso devono attestare ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo settore", fatto salvo quanto previsto all'art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017;
- finalità statutarie congruenti con l'attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, ivi inclusi i minori stranieri non accompagnati;
- possesso dei requisiti necessari per contrattare ed essere parte di rapporti con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cpp per i reati di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 609 *undecies*, 601 c.p. ovvero di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori relativamente ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023;
- assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'attuazione del progetto.

I soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito del presente avviso devono attestare ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso del seguente requisito di ordine speciale:

- esperienza minima di un anno nell'ambito dei servizi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

In caso di partecipazione di consorzi, ciascun ente consorziato indicato come esecutore del progetto deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente articolo.

I consorzi possono dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale in proprio e/o tramite i consorziati indicati come esecutori del progetto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse e devono essere mantenuti per la durata del progetto di accoglienza.

La mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più requisiti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso nonché di risoluzione di diritto della convenzione eventualmente stipulata.

Articolo 8 – Manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è presentata tramite compilazione del modello allegato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" (ALL. 1), da inviare all'indirizzo PEC della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) in formato PDF sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente (ovvero suo delegato giusta apposita delega) ovvero con firma autografa e copia del documento di identità del firmatario.

La PEC deve recare il seguente oggetto "PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA") e deve essere inviata entro e non oltre le **ore 11:30 del giorno 22/02/2024**.

L'amministrazione non garantisce che siano prese in considerazione manifestazioni di interesse che non riportino in oggetto la dicitura sopra indicata.

La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Atto costitutivo/statuto;
2. Proposta progettuale.

Articolo 9 – Istruttoria e cause di esclusione

Il responsabile unico del procedimento in seduta riservata istruisce le manifestazioni di interesse pervenute e, ove ammissibili, le ammette alla successiva fase di valutazione di cui all'articolo 10 del presente avviso.

Le manifestazioni di interesse sono escluse e non ammissibili qualora:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 6 ovvero privi dei requisiti prescritti dall'articolo 7 del presente avviso;
- pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8 del presente avviso;
- incomplete, prive di sottoscrizione ovvero con sottoscrizione non riconducibile al legale rappresentante dell'ente o suo delegato, trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 8 dell'avviso.

Il responsabile ha comunque facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni agli enti del terzo settore che partecipano alla presente procedura di co-progettazione.

Il responsabile trasmette gli atti alla commissione di cui all'articolo 10 del presente avviso.

Resta inteso che, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, non rendendosi necessario procedere a una selezione, la valutazione di cui all'articolo 9 non viene effettuata. In tal caso, il responsabile del procedimento valuta autonomamente l'ammissibilità delle manifestazioni d'interesse pervenute in riferimento al possesso dei requisiti e alla coerenza e alla sostenibilità delle proposte presentate.

Il responsabile del procedimento avvia i controlli sul possesso dei requisiti necessari ai sensi del precedente articolo 7 e, in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, esclude l'ente dalla procedura di co-progettazione, in qualsiasi fase della stessa.

Articolo 10 – Commissione, criteri di valutazione e graduatoria ETS

Qualora pervengano tre o più manifestazioni d'interesse ammissibili, la qualità delle proposte progettuali del servizio di prima accoglienza presentate dagli enti è oggetto di valutazione da parte di una commissione, formata da tre componenti, nominata con provvedimento del dirigente competente. La valutazione è basata sui seguenti criteri:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei beneficiari	Max 20 punti
2	Progetto degli interventi riferito ai centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 19 comma 3 <i>bis</i> D. Lgs. 142/2015	Max 20 punti
3	Progetto degli interventi riferito ai centri di accoglienza per persone richiedenti o titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina	Max 20 punti
4	Capacità dell'ETS di mettere a disposizione risorse, con particolare riferimento a immobili da destinare al progetto di prima accoglienza	Max 30 punti
5	Esperienze pregresse nell'accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, ivi inclusi i minori stranieri non accompagnati, ulteriori all'esperienza minima di un anno necessaria ai fini della partecipazione (articolo 7 dell'avviso)	Max 10 punti

I parametri di riferimento per la redazione delle proposte progettuale sono i seguenti:

Formato "A4" (una pagina=due facciate);

Interlinea 1;

Carattere Times New Roman dimensione 11;

Margine sui quattro lati 1,5 cm;

Per ciascun criterio è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti giudizi:

0 = totalmente inadeguato;
0,2 = carente;
0,4 = parzialmente adeguato;
0,6 = adeguato;
0,8 = buono;
1 = ottimo.

Il punteggio attribuito per ciascun criterio è determinato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai commissari per il punteggio massimo stabilito.

Esaurita la fase di valutazione qualitativa, la commissione redige una graduatoria di merito degli enti partecipanti, in ordine decrescente di punteggio.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla fase successiva di definizione del progetto di prima accoglienza e di revocare e/o annullare la procedura di cui al presente avviso.

Il responsabile unico del procedimento approva e pubblica la graduatoria degli enti sul sito: <https://affidamenti.comune.fi.it/node/13065> con valore di notifica per i soggetti interessati.

Articolo 11 – Co-progettazione dell'accoglienza

L'Amministrazione invita alle sedute di co-progettazione un massimo di due enti del terzo settore, individuati dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, ovvero direttamente dal responsabile del procedimento qualora pervengano non più di due manifestazioni d'interesse ammissibili. A tali enti è data comunicazione tramite PEC.

Il progetto di servizio è definito, a partire dalle proposte progettuali selezionate, in maniera congiunta dall'Amministrazione e dagli enti, in plurime sedute destinate alla ideazione delle attività e interventi di accoglienza.

L'Amministrazione convoca le sedute di co-progettazione secondo apposito calendario concordato con gli enti selezionati. Le sedute possono svolgersi anche in modalità asincrona ovvero tramite riunioni telematiche.

In sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e gli enti selezionati definiscono un progetto di prima accoglienza che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni dei beneficiari, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla co-progettazione con gli enti individuati anche in pendenza dell'esito dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 7, fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, dei predetti requisiti è causa di esclusione dalla procedura e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 11 – Stipula della convenzione quadro

L'Amministrazione stipula la convenzione quadro con gli enti selezionati con cui viene costituito il partenariato e regolamentati i reciproci rapporti per la durata prevista dall'art. 3 del presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione con gli enti individuati anche in pendenza dell'esito dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 7, fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, dei predetti requisiti è causa di risoluzione di diritto della convenzione stipulata e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 11 – Stipula delle convenzioni attuative

L'Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto quadro per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

La stipula di apposito accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale per la stipula delle convenzioni attuative.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula delle convenzioni con gli enti individuati anche in pendenza dell'esito dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 7, fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, dei predetti requisiti è causa di risoluzione di diritto della convenzione di cui all'articolo precedenti nonché delle convenzioni attuative stipulate e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 12 – Trattamento dei dati

I dati personali forniti dagli enti che partecipano al presente invito sono trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Articolo 13 - Pubblicità

Il presente avviso e tutti gli atti relativi alla procedura di cui all'articolo 1 sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Manifestazioni di interesse", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

Articolo 14 – Rinvio

Il presente avviso è integrato da quanto previsto negli accordi ex art. 15 L. 241/1990 stipulati tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativamente alla realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati e persone in fuga dall'Ucraina.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo (raffaele.uccello@comune.fi.it).

Eventuali e successive variazioni del responsabile del procedimento sono comunicate con modalità tali da assicurare adeguata pubblicità.

Il Dirigente del
Servizio Sociale Amministrativo